



A tutte le aziende sottoposte al
Contratto Collettivo di Lavoro dei Giardinieri
per il Cantone Ticino

Lamone, luglio 2023

Informazioni generali

Gentili Signore,
Egregi Signori,

riteniamo importante portare alla vostra attenzione le seguenti tematiche:

Tragitto da e per il cantiere:

Nell'edizione precedente del contratto collettivo di lavoro dei giardinieri per il Canton Ticino (CCL 2018-2021) era presente l'art. 13.3 che definiva:

Nel caso in cui il tragitto di andata e ritorno dal punto di ritrovo al luogo di lavoro non superi complessivamente i 30 minuti, il tempo di viaggio non viene indennizzato. Nel caso in cui superi i 30 minuti, il tempo eccedente deve essere indennizzato sullo stipendio base

Questo articolo non è più presente nella nuova edizione del CCL.

Le parti contraenti avevano lasciato questo disposto nell'edizione 2023, che però non ha avuto l'avvallo da parte della Segreteria di Stato per l'economia (SECO) che ne ha richiesto lo stralcio.

La SECO ha ritenuto che l'articolo non fosse conforme all'articolo 13 OLL 1, stabilendo che è considerato durata del lavoro ai sensi dell'art. 13 OLL 1 il tempo durante il quale il lavoratore si tiene a disposizione del datore di lavoro.

Le parti contraenti non hanno avuto scelta e hanno dovuto togliere questo paragrafo.

Indennità perdita di salario

Questo articolo è stato modificato dalle parti contraenti a seguito delle varie difficoltà riscontrate dalle aziende in fase di stipula dell'assicurazione indennità perdita di guadagno in caso di malattia.

Le condizioni prima richieste erano almeno equivalenti alle condizioni LAMal. Questo generava serie difficoltà, legate pure al dover garantire il libero passaggio al personale frontaliero.

La modifica di questo articolo dovrebbe semplificare la ricerca di un ente assicurativo che possa offrire queste condizioni ai propri assicurati. Il catalogo delle prestazioni è stato concordato con l'Associazione ASA, pool di assicuratori che garantiscono il prodotto.

Tuttavia, l'Associazione Jardin Suisse, con sede ad Aarau comunica che per il momento non sono intenzionati ad apporre modifiche al loro prodotto gestito dalla cooperativa per l'assicurazione d'indennità in caso di malattia JardinSuisse.

L'Associazione Jardin Suisse, Sezione Ticino, si sta prodigando nella ricerca di una soluzione.

Si rendono attente le aziende che dal 91° giorno di inabilità lavorativa al dipendente dovrà essere riconosciuto il 90 % del salario lordo (fino al 90° giorno = 80 % salario dal 91° giorno = 90 %). Vi invitiamo a voler verificare ed eventualmente modificare le polizze attualmente in vigore.

Art. 15 Lavoro su chiamata e lavoro a tempo parziale

Nel corso dei controlli aziendali si riscontra una violazione a questo disposto.

Il lavoro su chiamata, ovvero senza un minimo garantito di ore di lavoro, è vietato.

I contratti di lavoro a tempo parziale devono essere approvati dalla CPC e contenere le seguenti informazioni:

- grado di occupazione;
- giorni della settimana d'impiego;
- fascia oraria d'impiego prevista.

Art. 21 Pagamento salario

Con l'edizione 2023 le parti contraenti hanno voluto meglio definire/disciplinare il pagamento del salario.

A far data 1° giugno è vietato il pagamento del salario in contanti e lo stesso dovrà avvenire per il tramite del versamento su conto postale/bancario del dipendente.

Invitiamo tutte le aziende a prendere nota di quanto sopra e, confermando che la Commissione Paritetica è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti, salutiamo distintamente.

Il Presidente:



Fabio Forni

Il Segretario:



Petra Capelli